



CORTE DEI CONTI

COLLEGIO DI CONTROLLO PER LE SPESE ELETTORALI
PRESSO LA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

8-9 GIUGNO 2024

**REFERTO SUI CONTI CONSUNTIVI RELATIVI ALLE SPESE PER LA
CAMPAGNA ELETTORALE E CORRELATE FONTI DI
FINANZIAMENTO DELLE FORMAZIONI POLITICHE CHE HANNO
PARTECIPATO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI PER IL
RINNOVO DELLE CARICHE DI SINDACO E DI CONSIGLIERE
COMUNALE NEL COMUNE DI ASCOLI PICENO**

Relazione prevista dall'art. 12, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come
richiamato dall'art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96



CORTE DEI CONTI

COMPONENTI DEL COLLEGIO:

Consigliere Renato catalano – Presidente

Primo Referendario Fabio Campofiloni – Componente

Referendario Marco Mazzocco – Componente

COLLABORATORI:

dott.ssa Maria Angela Cognini

INDICE

PREMESSA	7
PARTE GENERALE	10
IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	11
Soggetti passivi e modalità di presentazione del rendiconto	11
Termine di presentazione del rendiconto	12
Il contenuto del conto consuntivo	13
Il periodo temporale di riferimento della campagna elettorale	15
Il regime sanzionatorio	15
L'ATTIVITA' DEL COLLEGIO DI CONTROLLO.....	17
PARTE SPECIALE	20
1. ASCOLI GREEN	21
2. FIORAVANTI SINDACO.....	22
3. FORZA ASCOLI.....	23
4. FORZA ITALIA.....	24
5. FRATELLI D'ITALIA	25
6. LEGA	26
7. NOI ASCOLI.....	27
8. NOI MODERATI PER ASCOLI.....	28
9. PENSIERO POPOLARE PICENO	29
10. ASCOLI BENE COMUNE	30
11. ASCOLTO & PARTECIPAZIONE	31
12. MOVIMENTO 5 STELLE	32
13. PARTITO DEMOCRATICO	33

PREMESSA

La presente relazione, redatta ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 13, comma 6, l. 96/2012 e 12, l. 515/93, attesta gli esiti dei controlli eseguiti sui rendiconti presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alle consultazioni elettorali tenutesi nelle giornate del 8-9 giugno 2024, per il rinnovo delle cariche di Sindaco e di Consigliere comunale nel Comune di Ascoli Piceno.

La legge 6 luglio 2012, n. 96 recante *“Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali”*, nel quadro di una complessiva rivisitazione del *corpus* normativo relativo alla materia dei rimborsi delle spese elettorali sostenute dai partiti e dai movimenti politici, ha introdotto significative novità in tema di limiti di spesa intestando alle articolazioni territoriali della Corte dei conti una peculiare funzione di controllo.

In particolare, l'art. 13 della citata legge, mediante una serie di rinvii alla legge n. 515/1993, ha parzialmente esteso ai Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti la previgente disciplina in materia di elezioni alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica.

Per quanto di specifico interesse nell'ambito di questa relazione l'art. 13, c. 6 cit. richiama le seguenti disposizioni della legge n. 515/1993:

- art. 7, *Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati*, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8;
- art. 11, *Tipologia delle spese elettorali*;
- art. 12, *Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati*, commi 1 e 2, comma 3 primo e secondo periodo, commi 3-bis e 4;
- art. 13, *Collegio regionale di garanzia elettorale*;
- art. 14, *Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati*;
- art. 15, *Sanzioni*, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, primo periodo del comma 11, comma 15, primo periodo del comma 16 e comma 19.

A mente dell'art. 13, comma 7, come modificato dall'art. 14 bis d.l. 28 dicembre 2013 n. 149, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 febbraio 2014 n. 13 e, successivamente, dall'art. 33, comma 3, lett. b), d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto

2014, n. 116 *“In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti, movimenti politici e liste per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, il collegio istituito presso la sezione regionale di controllo della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000.”*

A completare il quadro normativo di riferimento, infine, concorre l'art. 6, lett. c) ultimo periodo della l. 96/2012 così come modificato dall'art. 33 del d.l. 91/2014 cit., in base al quale gli obblighi di controllo attribuiti alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, si riferiscono esclusivamente ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Con specifico riferimento all'obbligo di rendicontazione, come noto, la normativa richiamata opera una netta separazione dell'obbligo di rendicontazione della formazione politica da quello del singolo candidato, tanto che anche i controlli sono affidati a due organi distinti.

Infatti, per quanto riguarda i rendiconti presentati dai partiti e dalle altre formazioni politiche “il rinvio operato dall'art. 13, comma 6, della l. 96/2012 alle funzioni attribuite alla Corte dei conti dall'art. 12 della l. 515/1993, radica la competenza dell'apposito Collegio di controllo, costituito presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti” (cfr. Sez. Autonomie, deliberazione n. 24/SEZAUT/2013/INPR). Ciò “al fine di assicurare la correttezza e la lealtà della competizione elettorale nonché la trasparenza dei mezzi finanziari impiegati a copertura delle spese” (Sezione Autonomie, delibera n. 12/2014/QMIG). Al contrario, la verifica dei rendiconti presentati dai singoli candidati, è affidata al Collegio regionale di garanzia elettorale, istituito presso la Corte di Appello del capoluogo di regione.

In questa prospettiva, il presente referto compendia le risultanze delle predette verifiche svolte dal Collegio di controllo tenendo conto, per quanto applicabili, degli orientamenti già emersi nell'ambito di precedenti lavori dei Collegi centrali sulle spese elettorali sostenute per le elezioni politiche e le elezioni regionali.

In particolare, i controlli sono stati effettuati in conformità alle linee-guida fissati dalla Sezione delle Autonomie con deliberazioni n. 24/SEZAUT/2013/INPR e n. 12/SEZAUT/2014/QMIG, contenenti gli indirizzi interpretativi in ordine alla corretta ed uniforme interpretazione di detta normativa.

Pertanto, il presente referto si pone nell'ambito di valutazioni attinenti ai soli aspetti di legittimità e di regolarità documentale dei rendiconti depositati, in aderenza al dettato dell'art. 12, comma 3, della l. 10 dicembre 1993, n. 515 e successive modificazioni ed integrazioni.

Trattasi, dunque, di una funzione di controllo che trova il suo fondamento nell'art. 100 della Costituzione, accompagnata dall'esercizio di un'eventuale funzione sanzionatoria, in ordine alle irregolarità riscontrate. Peraltro, avverso l'irrogazione di eventuali sanzioni, è previsto il sistema garantistico del ricorso al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 22 della l. 24 novembre 1981, n. 689.

Il referto consta di due parti.

Nella parte generale vengono tratteggiati il quadro normativo di riferimento e gli indirizzi operativi seguiti dal Collegio nello svolgimento dell'attività di verifica. Nella parte speciale singolarmente, per ogni formazione politica, vengono sinteticamente descritti i contenuti dei rendiconti presentati, le eventuali irregolarità riscontrate e gli esiti del controllo eseguito.

PARTE GENERALE

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Soggetti passivi e modalità di presentazione del rendiconto

A mente del disposto di cui all'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993 – come richiamato dall'art. 13, comma 6, legge n. 96/2012 – i rappresentanti dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati partecipanti alle consultazioni elettorali “devono presentare alla Corte dei conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento delle rispettive Camere, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento”.

Secondo un principio pacificamente acquisito, l'obbligo di rendicontazione ha una portata molto ampia ed è collegato alla presentazione della lista e alla successiva partecipazione al turno elettorale. Infatti, “sono destinatari dell'obbligo tutti i movimenti e formazioni politiche, di qualsiasi entità e rilevanza che abbiano partecipato alla campagna elettorale, in quanto elemento sufficiente a determinare la necessità del controllo delle relative spese è la partecipazione alla competizione elettorale.”¹

Ne consegue che sono tenute a presentare il rendiconto anche le formazioni politiche che non hanno sostenuto spese (e non hanno ricevuto finanziamenti) e le liste in cui le spese sono state sostenute direttamente dai singoli candidati (e i finanziamenti sono stati ricevuti direttamente da essi) per conto e nell'interesse della lista.

Con riferimento ai soggetti tenuti alla sottoscrizione del rendiconto, il Collegio ha privilegiato un'interpretazione estensiva del termine “rappresentante” contenuto nell'art. 12, comma 1, cit. ritenendo valida la sottoscrizione del rendiconto da parte di un qualsiasi soggetto avente un rapporto funzionale con la lista², conformemente ad orientamenti già espressi da altri Collegi (cfr. Collegio Sardegna, deliberazione n. 2/2018/CSE; Collegio Piemonte, deliberazione n. 64/2014/CSE; Collegio Emilia Romagna, deliberazione n. 139/2014/CSE; Collegio Abruzzo, deliberazione n. 55/2014/CSE). Pertanto, pur essendo auspicabile che sia sottoscritta dal legale rappresentante, è stata considerata ammissibile la sottoscrizione effettuata dal capolista o da altro candidato di lista, dal candidato sindaco, dal segretario regionale, provinciale o comunale del movimento politico.

¹ Cfr. Referto del Collegio centrale di controllo sulle spese elettorali - Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 9-10 aprile 2006.

² Anche in considerazione delle informazioni sui responsabili di lista richieste ai Comuni.

Infine, per quanto riguarda le modalità di trasmissione dei rendiconti, si segnala che dopo la modifica dell'art. 12, comma 1, l. 515/1993 operata dal d.l. 149/2013 convertito, con modificazioni, dalla l. 13/2014, è stato abolito l'obbligo di presentazione del documento al Presidente del Consiglio comunale ai fini del successivo inoltro alla Corte dei conti. Pertanto, i rappresentanti delle varie formazioni politiche sono tenuti a depositare il rendiconto direttamente presso la Corte dei conti competente per territorio (cfr. Sezione Autonomie, deliberazione 23 aprile 2014, n. 12).

Termine di presentazione del rendiconto

A tale riguardo, si segnala che la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con la delibera n. 12/SEZAUT/2014/QMIG ha chiarito che il termine di 45 giorni "dall'insediamento delle rispettive Camere" utilizzato dalla disposizione legislativa deve intendersi riferito al periodo temporale compreso tra la data dell'insediamento del Consiglio comunale e l'ultimo giorno utile affinché i rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti all'elezione comunale possano depositare presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente per territorio il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.

Per quanto riguarda la natura – perentoria o ordinatoria – del termine per la trasmissione del rendiconto, la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 24/2013/INPR ha chiarito che le Sezioni regionali debbono accertare, mediante apposita istruttoria, le ragioni sottese all'eventuale mancato invio e se lo stesso sia dipeso da mero ritardo. La possibilità di configurare il mancato rispetto del termine per la presentazione del rendiconto come mero ritardo, lascia presupporre che il predetto termine abbia natura non perentoria.

Sulla base di tale interpretazione il Collegio, confermando l'orientamento già emerso in sede di esame dei rendiconti delle spese relative alle elezioni amministrative 2013 (cfr. Collegio Marche n. 57/CSE/2014; Collegio Emilia Romagna, deliberazione n. 66/CSE/2014), ha ritenuto che fossero da considerare utilmente presentati i consuntivi pervenuti prima dell'irrogazione della relativa sanzione e che entro lo stesso termine potessero essere, se del caso, operate le necessarie rettifiche e/o integrazioni.

Ne deriva che non è stata fatta applicazione della sanzione a carico dei rappresentanti delle liste che - sia pure oltre il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1 della Legge n. 515/1993 - hanno proceduto comunque al deposito del rendiconto.

Il contenuto del conto consuntivo

Il puntuale assolvimento degli obblighi di rendicontazione, pur delineati in maniera generica dal comma 1, dell'art. 12, l. 515/93, postula la redazione di un documento contabile recante l'indicazione delle spese sostenute, corredate da idonea documentazione giustificativa, nonché delle correlate fonti di finanziamento.

Va peraltro precisato che le spese che, pur rientrando nelle categorie ammissibili, risultino irregolari per mancanza di documentazione probatoria, dovrebbero essere espunte dal conto, senza tuttavia far venir meno né la computabilità al fine del rispetto del limite massimo di spesa, né la necessità di reperire risorse finanziarie aggiuntive da utilizzare a copertura.

Con riguardo alle fonti di finanziamento, l'orientamento condiviso dai vari Collegi di controllo è stato quello di ritenere che debbano essere indicate sia le fonti esterne che le fonti interne³. Sul punto la Sezione delle Autonomie, nella deliberazione citata, ha precisato che *“il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti è rivolto, fondamentalmente, ad assicurare la conoscenza dei mezzi finanziari impiegati nella competizione elettorale a copertura delle relative spese. Tale esigenza di trasparenza è particolarmente avvertita in quanto strumentale a garantire efficaci forme di contrasto al fenomeno della corruzione nel finanziamento di partiti e movimenti politici. In tal senso, il controllo [...] si estenderà soprattutto alle fonti esterne, vale a dire ai finanziamenti erogati da terzi.”*

³ Con riguardo alle fonti di finanziamento e ai poteri istruttori del Collegio si richiama l'interpretazione data dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1352 del 18 febbraio 1999, secondo cui “in tema di sanzioni amministrative irrogate ad un partito politico per omessa indicazione di alcune fonti di finanziamento nel consuntivo delle spese elettorali (artt. 12 e 15, comma quindicesimo, legge 515/93), l'espressione ‘fonti di finanziamento’ assume rilievo, nel sistema della legge 515/93, soltanto con riferimento alle erogazioni provenienti da terzi (anche se, da un punto di vista strettamente economico, riferendosi all'insieme delle operazioni necessarie al reperimento dei fondi necessari allo svolgimento di una certa attività, essa ricomprende sicuramente i fondi propri di ogni partito utilizzati per tale attività - nel caso di specie, per spese elettorali, sotto forma di autofinanziamento), attesone lo scopo di rendere trasparenti tali sovvenzioni, onde assicurare l'autonomia non soltanto del singolo parlamentare, ma dell'intero gruppo politico beneficiario rispetto alle persone (ed alle potenziali pressioni) dei finanziatori, con la conseguenza che l'uso, da parte di una compagine politica, del proprio patrimonio (o di fondi del proprio bilancio) per una campagna elettorale, non incidendo in alcun modo sull'autonomia e sulla trasparenza delle relative scelte parlamentari, non comporta la necessità di menzione espressa nel consuntivo delle spese, sì come imposto dalla ricordata norma di cui all'art. 12 l. 515/93” (CED RV 523323).

Al riguardo si rileva che, per i finanziamenti erogati da società, l'art. 7, l. 195/1974 stabilisce, tra l'altro, l'obbligo di deliberazione da parte dell'organo sociale competente e l'iscrizione in bilancio.

In tema di spese, l'art. 13, comma 5, l. 96/2012 pone innanzitutto un limite massimo quantificato nell'importo di 1 euro moltiplicato per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali facendo rinvio, per ciò che attiene alla tipologia di spese elettorali ammesse, al regime differenziato previsto ai commi 1 e 2 ed all'art. 11 della l. 515/1993.

Le spese di cui al comma 1 dell'art. 11 della l. 515/1993 – siccome strettamente inerenti alla campagna elettorale e riferibili esclusivamente alla stessa – possono, invero, essere inserite per il loro intero ammontare. Trattasi, in particolare, di quelle relative a:

- a) produzione, acquisto o affitto (*rectius*, locazione) di materiali e mezzi per la propaganda;
- b) distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lett. a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, cinema e teatri;
- c) organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d) stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme, espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
- e) personale utilizzato e ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

Diversamente è a dirsi per quelle di cui al comma 2 del citato art. 11 (spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi) che sono calcolate in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate e rispetto alle quali sono maturati vari indirizzi interpretativi in ordine alle modalità di calcolo.

Stante la non chiara indicazione normativa e preso atto delle diverse interpretazioni, questo Collegio ritiene che la quantificazione delle spese di cui all'art. 11, comma 2, l. 515/1993, (c.d. spese a forfait) come richiamato dall'articolo 13, l. 96/2012, anche in assenza dei rimborsi pubblici che caratterizzano il regime delle elezioni nazionali, sia correttamente effettuata

commisurando la percentuale del 30% alle spese ammissibili e documentate di cui al comma 1.

Il periodo temporale di riferimento della campagna elettorale

Altro profilo rilevante, ai fini del controllo, è l'individuazione del periodo temporale di riferimento della campagna elettorale entro il quale possono essere considerate inerenti alle spese effettuate, soprattutto in considerazione del fatto che non è rinvenibile, in merito, una disciplina immediatamente applicabile alle elezioni comunali, in quanto l'art. 13, l. 96/2012 non opera alcun rinvio alla definizione di cui all'art. 12, comma 1-*bis*, l. 515/1993⁴.

Tutto ciò premesso e tenendo conto delle specificità della consultazione elettorale in esame, il Collegio ritiene che il periodo da prendere in considerazione, ai fini della riferibilità temporale alla campagna elettorale delle spese sostenute, sia quello ricompreso fra la data del decreto prefettizio di convocazione dei comizi elettorali (giorno da cui si può ragionevolmente presumere che si generi in capo ai soggetti interessati una situazione di affidamento) ed il giorno precedente lo svolgimento delle elezioni prorogabile, per tener conto dell'eventuale turno di ballottaggio, fino al giorno precedente lo svolgimento dello stesso.

Il Collegio, tuttavia, ha considerato ammissibili anche singole spese effettuate al di fuori di tale periodo nel caso in cui siano risultate inequivocabilmente riferibili alla consultazione elettorale in esame.

Il regime sanzionatorio

In tema di regime sanzionatorio la disciplina originaria di cui alla l. 96/2012 operava una ripartizione di competenze fra la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e il Collegio di controllo istituito presso la medesima Sezione regionale laddove l'art. 13, comma 7, assegnava, alla prima, il potere di applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000 in caso di mancato deposito dei consuntivi da parte delle formazioni politiche.

Il Collegio, di contro, risultava competente all'applicazione della sanzione amministrativa

⁴ "Ai fini di cui al comma 1, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione."

pecuniaria in caso di mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento (nella misura da lire dieci milioni a lire cento milioni ex art. 15, comma 15, l. 515/1993) e in caso di superamento del limite massimo di spesa (in misura non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto ex art. 15, comma 16, l. 515/1993).

Siffatta distinzione è venuta meno per effetto della novella normativa recata dal d.l. 149/2013 convertito dalla l. 13/2014 e, segnatamente, dall'art. 14 *bis* che ha assegnato al Collegio istituito presso la Sezione regionale di controllo il potere sanzionatorio anche per l'ipotesi di mancato deposito.

In ogni caso, in relazione all'applicazione della disciplina sanzionatoria, l'art. 15, comma 19, l. 515/1993 rimanda alle disposizioni generali delle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (cfr. sul punto anche la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 23 aprile 2014 n. 12).

L'ATTIVITA' DEL COLLEGIO DI CONTROLLO

L'attività del Collegio di controllo per le spese elettorali disciplinata dall'art. 12, l. 515/1993 consiste in un controllo successivo di legittimità, inteso come verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dalle formazioni politiche e della regolarità della documentazione allegata.

Sul punto è stato, peraltro, evidenziato che *“per conformità alla legge delle spese sostenute deve intendersi, in base alla tipologia delle spese elettorali ammissibili indicate ai commi 1 e 2 dell'art. 11 della legge 515/1993 la sussistenza di una connessione, diretta o indiretta, della spesa con le finalità elettorali secondo un principio di inerenza e di congruità anche sotto il profilo temporale”* e che *“a tal fine i Collegi svolgono una attività istruttoria che si compendia nella disamina dei documenti trasmessi in allegato ai conti consuntivi e, osservando le garanzie del contraddittorio, nella richiesta di informazioni, chiarimenti ed integrazioni rivolte direttamente alle formazioni politiche interessate alla resa del conto”* (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 24/SEZAUT/2013/INPR).

Detti controlli sui consuntivi delle formazioni politiche devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione degli stessi alla Corte dei conti, salvo che il Collegio, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi (art. 12, comma 3, l. 515/1993).

Per ciò che attiene alla individuazione del *dies a quo*, poiché i consuntivi non sono pervenuti nella medesima data, il termine iniziale di decorrenza per i lavori del Collegio è stato individuato nella data in cui è pervenuto alla Corte dei conti l'ultimo dei rendiconti (13 agosto 2024). Pertanto, il termine per ultimare il controllo è stato fissato al 13 febbraio 2025.

Il Collegio è stato costituito il 13 novembre 2024, il Presidente è stato delegato per l'espletamento della necessaria attività istruttoria.

L'attività istruttoria è stata avviata con nota prot. n. 1659 del 7 giugno 2024, indirizzata al Segretario comunale, con cui il Collegio ha richiesto elementi conoscitivi in merito all'elenco delle liste (movimenti, liste e gruppi di candidati) partecipanti alle elezioni comunali, ai nominativi dei rispettivi rappresentanti legali, al numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali all'epoca delle elezioni di cui trattasi, alla data di insediamento dell'Assemblea elettiva in quanto *dies a quo* ai fini del calcolo del termine entro cui provvedere agli obblighi di rendicontazione, all'esistenza di eventuale normativa statutaria e regolamentare dell'Ente.

Con nota prot. 75652 in data 2 settembre 2024, acquisita a protocollo n. 2316 in pari data, il Segretario comunale riscontrava le richieste istruttorie comunicando le denominazioni delle 13 liste partecipanti alla competizione elettorale e dei relativi rappresentanti, il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali all'epoca delle elezioni (41.221) e la data di insediamento del Consiglio comunale (29 giugno 2024).

Le successive attività di verifica hanno avuto ad oggetto i seguenti profili:

- rispetto del termine di 45 giorni e delle modalità di presentazione dei consuntivi;
- avvenuta sottoscrizione del rendiconto da parte del soggetto legittimato;
- rispetto del limite massimo di spesa;
- collocazione temporale della spesa nel periodo di campagna elettorale, escluso il giorno prima delle elezioni;
- integrità del corredo documentale;
- riconducibilità della tipologia di spesa a quelle ammissibili;
- compiuta indicazione delle fonti di finanziamento, comprese quelle di autofinanziamento;
- adempimento dell'obbligo di presentazione del rendiconto anche nel caso di finanziamenti e spese nulle.

Nel corso dell'attività di controllo sono state formulate tre richieste istruttorie all'esito delle quali le formazioni politiche hanno proceduto a fornire i chiarimenti richiesti e all'integrazione della documentazione giustificativa mancante.

A conclusione delle attività istruttorie è emerso quanto segue:

- le liste elettorali che hanno partecipato alla competizione elettorale sono 13;
- tutti i predetti soggetti politici hanno adempiuto all'obbligo di rendicontazione mediante deposito diretto del rendiconto alla Corte dei conti, così come previsto dall'art. 13, comma 6, lettera c), l. 96/2012 che richiama l'art. 12, comma 1, l. 515/1993;
- tutti i rendiconti sono stati sottoscritti da soggetti aventi un rapporto funzionale con la lista, nel senso descritto in precedenza;
- i rendiconti di 7 liste sono stati presentati entro il termine del 13 agosto 2024 (quarantacinque giorni dalla data di insediamento del Consiglio comunale previsto dall'art. 13, comma 6, lett. c), l. 96/2012 che richiama l'art. 12, comma 1, l. 515/1993); le

liste che hanno inviato il rendiconto oltre tale data sono 6, ma il Collegio ha ritenuto di non dover dar luogo all'applicazione nei loro confronti della sanzione prevista dall'art. 13, co. 7, l. 96/2012;

- tutte le formazioni politiche hanno sostenuto spese nei limiti previsti dall'art. 13, comma 5, l. 96/2012. Si precisa che il limite di spesa ammonta ad euro 41.221,00;
- tutte le formazioni politiche hanno sostenuto spese riconducibili alle tipologie ammesse dalla legge e al periodo di campagna elettorale.

All'esito dei controlli svolti, fatte salve le specifiche osservazioni contenute nelle schede di parte speciale, è stata riscontrata la regolarità sostanziale dei rendiconti relativi alle spese sostenute dalle formazioni politiche che hanno partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Ascoli Piceno in data 8-9 giugno 2024.

Nella seconda parte della presente relazione sono riportate le risultanze dei controlli eseguiti sui singoli rendiconti delle 13 liste che hanno partecipato alla competizione elettorale.

PARTE SPECIALE

1. ASCOLI GREEN

La lista Ascoli Green ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, in collegamento con il candidato sindaco Marco Fioravanti. La rendicontazione è stata sottoscritta e inviata tramite PEC, dal delegato di lista, assunta al protocollo n. 3307 del 9 ottobre 2024.

Tenuto conto che, l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 29 giugno 2024, non risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

Tuttavia, facendo applicazione dei principi di cui si è dato conto nella parte generale della presente deliberazione, il Collegio ritiene di non doversi dar luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13, co. 7 della legge n. 96/2012 stante il carattere ordinatorio del termine (in senso conforme cfr. Sezione di controllo per la Regione Emilia-Romagna, deliberazione n. 66/2014/CSE; Sezione delle Autonomie deliberazione n. 24/2013/INPR).

Dal rendiconto risulta che la lista non ha ricevuto nessun contributo, e non ha sostenuto alcuna spesa per la campagna elettorale.

Ne consegue il rispetto del limite di spesa, come determinato alla stregua dei criteri di cui all'art. 13, c. 5, della legge n. 96/2012 e l'assenza di presupposti su cui effettuare ulteriori verifiche.

Conclusivamente, il Collegio sulla base della documentazione prodotta e all'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.

2. FIORAVANTI SINDACO

La lista Fioravanti Sindaco ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, in collegamento con il candidato sindaco Marco Fioravanti. La rendicontazione è stata sottoscritta e inviata tramite Raccomandata A/R dal delegato di lista, assunta al protocollo n. 2313 del 2 settembre 2024.

Tenuto conto che, l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 29 giugno 2024, non risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

Tuttavia, facendo applicazione dei principi di cui si è dato conto nella parte generale della presente deliberazione, il Collegio ritiene di non doversi dar luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13, co. 7 della legge n. 96/2012 stante il carattere ordinatorio del termine (in senso conforme cfr. Sezione di controllo per la Regione Emilia-Romagna, deliberazione n. 66/2014/CSE; Sezione delle Autonomie deliberazione n. 24/2013/INPR).

All'esito dei riscontri effettuati, il Collegio ha formulato specifica richiesta di chiarimenti, formalizzata con nota prot. 48 del 9 gennaio 2025, in relazione alla carenza di documentazione giustificativa sia delle entrate che delle spese e alla modalità di pagamento delle spese.

La formazione politica, con nota del 30 gennaio 2025, acquisita al prot. 343 in pari data, ha provveduto a fornire i richiesti chiarimenti, inviando un nuovo rendiconto contenente gli esatti importi delle entrate e delle spese relative alla lista e la documentazione giustificativa mancante.

Le spese per la campagna elettorale rendicontate rientrano nella tipologia di cui all'art. 11, comma 1 della legge n. 515/1993 e successive modificazioni, ed ammontano complessivamente ad euro 16.323,61, donde il rispetto del limite di spesa previsto all'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012.

L'esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e all'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.

3. FORZA ASCOLI

La lista Forza Ascoli ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, in collegamento con il candidato sindaco Marco Fioravanti. La rendicontazione è stata sottoscritta e inviata tramite Raccomandata A/R dal delegato di lista, assunta al protocollo n. 2219 del 13 agosto 2024.

Tenuto conto che, l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 29 giugno 2024, risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

All'esito dei riscontri effettuati, il Collegio ha formulato specifica richiesta di chiarimenti, formalizzata con nota prot. 50 del 9 gennaio 2025, in relazione alla carenza di documentazione giustificativa delle spese e alla modalità di pagamento delle stesse.

La formazione politica, con nota del 10 gennaio 2025, acquisita al prot. 68 in pari data, ha provveduto a fornire i richiesti chiarimenti, inviando la documentazione mancante.

Le spese per la campagna elettorale rendicontate rientrano nella tipologia di cui all'art. 11, comma 1 della legge n. 515/1993 e successive modificazioni, ed ammontano complessivamente ad euro 2.387,60, donde il rispetto del limite di spesa previsto all'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012.

L'esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e all'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.

4. FORZA ITALIA

La lista Forza Italia ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, in collegamento con il candidato sindaco Marco Fioravanti. La rendicontazione è stata sottoscritta e inviata tramite PEC dall'Amministratore Nazionale, assunta al protocollo n. 2136 del 30 luglio 2024.

Tenuto conto che, l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 29 giugno 2024, risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

Le spese per la campagna elettorale rendicontate rientrano nella tipologia di cui all'art. 11, comma 1 della legge n. 515/1993 e successive modificazioni, ed ammontano complessivamente ad euro 332,80, donde il rispetto del limite di spesa previsto all'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012.

L'esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e all'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.

5. FRATELLI D'ITALIA

La lista Fratelli d'Italia ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, in collegamento con il candidato sindaco Marco Fioravanti. La rendicontazione è stata sottoscritta e inviata tramite PEC dal Segretario Amministrativo, assunta al protocollo n. 2100 del 25 luglio 2024.

Tenuto conto che, l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 29 giugno 2024, risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

Le spese per la campagna elettorale rendicontate rientrano nella tipologia di cui all'art. 11, comma 1 della legge n. 515/1993 e successive modificazioni, ed ammontano complessivamente ad euro 11.220,16, donde il rispetto del limite di spesa previsto all'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012.

L'esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e all'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.

6. LEGA

La lista Lega ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, in collegamento con il candidato sindaco Marco Fioravanti.

La rendicontazione è stata sottoscritta e inviata tramite PEC dall'Amministrazione Elettorale, assunta al protocollo n. 2080 del 23 luglio 2024.

Tenuto conto che, l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 29 giugno 2024, risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

All'esito dei riscontri effettuati, il Collegio ha formulato specifica richiesta di chiarimenti, formalizzata con nota prot. 52 del 9 gennaio 2025, in relazione alla mancanza della documentazione giustificativa relativa al pagamento di varie fatture.

La formazione politica, con nota del 13 gennaio 2025, acquisita a prot. 98 in data 14 gennaio 2025, ha provveduto a fornire i richiesti chiarimenti inviando un nuovo rendiconto contenente gli esatti importi delle entrate e delle spese relative alla lista, nonché la documentazione giustificativa mancante.

Le spese per la campagna elettorale rendicontate rientrano nella tipologia di cui all'art. 11, comma 1 della legge n. 515/1993 e successive modificazioni, ed ammontano complessivamente ad euro 9.709,42, donde il rispetto del limite di spesa previsto all'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012.

L'esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Conclusivamente, il Collegio sulla base della documentazione prodotta e all'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.

7. NOI ASCOLI

La lista Noi Ascoli ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, in collegamento con il candidato sindaco Marco Fioravanti.

La rendicontazione è stata sottoscritta e inviata tramite PEC dal delegato di lista, assunta al protocollo n. 2122 del 29 luglio 2024.

Tenuto conto che, l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 29 giugno 2024, risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

Dal rendiconto risulta che la lista non ha ricevuto nessun contributo, e non ha sostenuto alcuna spesa per la campagna elettorale.

Ne consegue il rispetto del limite di spesa, come determinato alla stregua dei criteri di cui all'art. 13, c. 5, della legge n. 96/2012 e l'assenza di presupposti su cui effettuare ulteriori verifiche.

Conclusivamente, il Collegio sulla base della documentazione prodotta e all'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.

8. NOI MODERATI PER ASCOLI

La lista Noi Moderati per Ascoli ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, in collegamento con il candidato sindaco Marco Fioravanti.

La rendicontazione è stata sottoscritta e inviata tramite PEC dal rappresentante legale, assunta al protocollo n. 2192 in data 8 agosto 2024.

Tenuto conto che, l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 29 giugno 2024, risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

Le spese per la campagna elettorale rendicontate rientrano nella tipologia di cui all'art. 11, comma 1 della legge n. 515/1993 e successive modificazioni, ed ammontano complessivamente ad euro 3.640,00, donde il rispetto del limite di spesa previsto all'art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012.

L'esame della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, né irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e all'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.

9. PENSIERO POPOLARE PICENO

La lista Pensiero Popolare Piceno ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, in collegamento con il candidato sindaco Marco Fioravanti.

La rendicontazione è stata sottoscritta e inviata tramite PEC dal delegato di lista, assunta al protocollo n. 3271 in data 8 ottobre 2024.

Tenuto conto che, l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 29 giugno 2024, non risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

Tuttavia, facendo applicazione dei principi di cui si è dato conto nella parte generale della presente deliberazione, il Collegio ritiene di non doversi dar luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13, co. 7 della legge n. 96/2012 stante il carattere ordinatorio del termine (in senso conforme cfr. Sezione di controllo per la Regione Emilia-Romagna, deliberazione n. 66/2014/CSE; Sezione delle Autonomie deliberazione n. 24/2013/INPR).

Dal rendiconto risulta che la lista non ha ricevuto nessun contributo, e non ha sostenuto alcuna spesa per la campagna elettorale.

Ne consegue il rispetto del limite di spesa, come determinato alla stregua dei criteri di cui all'art. 13, c. 5, della legge n. 96/2012 e l'assenza di presupposti su cui effettuare ulteriori verifiche.

Conclusivamente, il Collegio sulla base della documentazione prodotta e all'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.

10. ASCOLI BENE COMUNE

La lista Ascoli Bene Comune ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, in collegamento con il candidato sindaco Emidio Nardini.

La rendicontazione è stata sottoscritta e inviata dal delegato di lista tramite PEC, assunta al protocollo n. 3266 del 7 ottobre 2024.

Tenuto conto che, l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 29 giugno 2024, non risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

Tuttavia, facendo applicazione dei principi di cui si è dato conto nella parte generale della presente deliberazione, il Collegio ritiene di non doversi dar luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13, co. 7 della legge n. 96/2012 stante il carattere ordinatorio del termine (in senso conforme cfr. Sezione di controllo per la Regione Emilia-Romagna, deliberazione n. 66/2014/CSE; Sezione delle Autonomie deliberazione n. 24/2013/INPR).

Dal rendiconto risulta che la lista non ha ricevuto nessun contributo, e non ha sostenuto alcuna spesa per la campagna elettorale.

Ne consegue il rispetto del limite di spesa, come determinato alla stregua dei criteri di cui all'art. 13, c. 5, della legge n. 96/2012 e l'assenza di presupposti su cui effettuare ulteriori verifiche.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e all'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.

11. ASCOLTO & PARTECIPAZIONE

La lista Ascolto & partecipazione ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, in collegamento con il candidato sindaco Emidio Nardini.

La rendicontazione è stata sottoscritta e inviata tramite PEC dai delegati di lista ed assunta al protocollo n. 3268 del 7 ottobre 2024.

Tenuto conto che, l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 29 giugno 2024, non risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

Tuttavia, facendo applicazione dei principi di cui si è dato conto nella parte generale della presente deliberazione, il Collegio ritiene di non doversi dar luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13, co. 7 della legge n. 96/2012 stante il carattere ordinatorio del termine (in senso conforme cfr. Sezione di controllo per la Regione Emilia-Romagna, deliberazione n. 66/2014/CSE; Sezione delle Autonomie deliberazione n. 24/2013/INPR).

Dal rendiconto risulta che la lista non ha ricevuto nessun contributo, e non ha sostenuto alcuna spesa per la campagna elettorale.

Ne consegue il rispetto del limite di spesa, come determinato alla stregua dei criteri di cui all'art. 13, c. 5, della legge n. 96/2012 e l'assenza di presupposti su cui effettuare ulteriori verifiche.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e all'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.

12. MOVIMENTO 5 STELLE

La lista Movimento 5 Stelle ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, in collegamento con il candidato sindaco Emidio Nardini.

La rendicontazione è stata sottoscritta e inviata tramite PEC dal delegato di lista ed assunta al protocollo n. 2092 del 24 luglio 2024.

Tenuto conto che, l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 29 giugno 2024, risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

Dal rendiconto risulta che la lista non ha ricevuto nessun contributo, e non ha sostenuto alcuna spesa per la campagna elettorale.

Ne consegue il rispetto del limite di spesa, come determinato alla stregua dei criteri di cui all'art. 13, c. 5, della legge n. 96/2012 e l'assenza di presupposti su cui effettuare ulteriori verifiche.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e all'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.

13. PARTITO DEMOCRATICO

La lista Partito Democratico ha partecipato alla competizione elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale, in collegamento con il candidato sindaco Emidio Nardini.

La rendicontazione è stata sottoscritta e inviata tramite PEC dal delegato di lista ed assunta al protocollo n. 3267 del 7 ottobre 2024.

Tenuto conto che, l'insediamento del Consiglio comunale è avvenuto in data 29 giugno 2024, non risulta rispettato il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13, comma 6, lettera c) della legge n. 96/2012.

Tuttavia, facendo applicazione dei principi di cui si è dato conto nella parte generale della presente deliberazione, il Collegio ritiene di non doversi dar luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13, co. 7 della legge n. 96/2012 stante il carattere ordinatorio del termine (in senso conforme cfr. Sezione di controllo per la Regione Emilia-Romagna, deliberazione n. 66/2014/CSE; Sezione delle Autonomie deliberazione n. 24/2013/INPR).

Dal rendiconto risulta che la lista non ha ricevuto nessun contributo, e non ha sostenuto alcuna spesa per la campagna elettorale.

Ne consegue il rispetto del limite di spesa, come determinato alla stregua dei criteri di cui all'art. 13, c. 5, della legge n. 96/2012 e l'assenza di presupposti su cui effettuare ulteriori verifiche.

Conclusivamente il Collegio sulla base della documentazione prodotta e all'esito dell'attività istruttoria espletata ritiene di non formulare osservazioni in ordine al conto consuntivo della lista indicata in epigrafe.

